

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1968)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DAL FALCO, COLLESELLI, DE MARZI, MAZZOLI, CACCHIOLI, DELLA PORTA, SALERNO, LEGGIERI, CASSARINO, ASSIRELLI, BALDINI E COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1975

Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari  
in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della direttiva n. 159/72 del Consiglio delle Comunità europee precisa, all'ultimo comma, a riguardo degli aiuti alle associazioni costituite per l'assistenza interaziendale, che gli Stati membri sono tenuti a definire la condizione giuridica di tali associazioni, nonché le condizioni di collaborazione dei loro membri.

L'articolo 13 del nuovo testo del disegno di legge n. 2244, approvato dalla Camera dei deputati (stampato del Senato n. 1913), nel dare attuazione alla su ricordata disposizione della direttiva comunitaria, adotta una formula volutamente generica che non prevede, però, uno specifico riferimento ad una esperienza associazionistica che in Italia è in pieno sviluppo: precisamente l'agricoltura di gruppo, posta in essere da due o più coltivatori per la coltivazione in comune di fondi rustici e, quindi, per l'esercizio di imprese agricole plurifamiliari. Per colmare una tale lacuna e tenendo conto della esperienza francese dei GAEC, si presenta l'unito disegno di legge.

La società, secondo l'esperienza nostra e francese, può essere costituita anche fra membri della famiglia oltre che tra capi di più famiglie coltivatrici. Si prevede inoltre che l'ordinamento societario sia caratterizzato da un regime democratico secondo cui valgano il voto a testa, e non per valori di apporto, e la partecipazione personale e responsabile di tutti i componenti, maschi e femmine, a partire dal compimento dei 18 anni, semprechè partecipino personalmente all'impresa comune con il loro lavoro sia direttivo che esecutivo. Questo criterio risponde ad una esigenza vivamente avvertita dai nostri giovani coltivatori e coltivatrici, venendo espressa in convegni e negli esperimenti fin qui portati avanti per l'agricoltura di gruppo.

Il voto a testa non esclude, però, che nella ripartizione degli utili si tenga conto del criterio di proporzionalità rispetto alla entità dei rispettivi apporti.

Nella seconda parte dell'articolo unico sono stabilite le condizioni di riconoscimento giuridico e di collaborazione fra i membri

soci. Si prevede la forma costitutiva per atto pubblico di notaio e l'attribuzione di personalità giuridica per garantire certezza, stabilità ed autonomia al nuovo soggetto societario e nell'interesse dei soci stessi e dei terzi con cui la società può avere rapporti economici. Nello stesso tempo si prevede un nuovo regime giuridico che si colloca in un grado intermedio tra la società semplice e la società cooperativa per rispondere alle caratteristiche di semplicità e di mutualità dell'un tipo e dell'altro. Il nuovo tipo di società di persone, che potrebbe essere definito come « società semplice cooperativa », risponde in pieno alle nuove esperienze societarie e trova

riscontro negli statuti delle centrali nazionali della cooperazione, che ne prevedono la possibilità di attuazione, appunto per i caratteri di mutualità.

Come si vede si tratta di problema diventato ormai urgente sia perchè collegato alle direttive CEE del 1972, come per il fatto che altre Nazioni europee hanno già realizzato tale istituto che soddisfa soprattutto esigenze della gioventù rurale oltre che di progresso produttivo.

Raccomandiamo pertanto una particolare sollecitudine agli onorevoli senatori nella approvazione del disegno di legge proposto.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Tutte le agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato o della Regione in favore delle società cooperative, si applicano anche alle società di persone costituite per l'esercizio in comune di tutte o di parte delle attività inerenti la coltivazione di uno o più fondi, semprechè abbiano carattere di mutualità e i soci, componenti della famiglia, che abbiano compiuto i 18 anni, si dedichino personalmente all'impresa con lavoro direttivo ed esecutivo ed abbiano diritto di elettorato, attivo e passivo, per le cariche sociali con un solo voto, qualunque sia il valore dell'apporto di capitale e di lavoro.

Dette società devono essere costituite per atto pubblico che, a cura del notaio, deve essere depositato entro trenta giorni nella cancelleria del tribunale competente per territorio e pubblicato sul foglio degli annunci legali. Dalla data di pubblicazione la società acquista personalità giuridica e ad essa sono estese le norme previste per le società semplici dagli articoli dal 2251 al 2290 del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.